

PREMESSA

Cormano, comune situato a nord di Milano lungo il corso del torrente Seveso, è compreso tra i territori di Novate, Bollate, Paderno Dugnano, Cusano e Bresso, oltre al già ricordato Milano.

Secondo varie e concordi testimonianze si tratta di un Comune di antiche origini al quale, subito dopo l'unità d'Italia, fu aggregato il territorio di Brusuglio.

Da quanto si può rilevare da una ricerca del 1911, tratta dell'Archivio Araldico, il nome, che fino agli inizi di questo secolo era *Cormanno*, si suppone sia di origine romana per la presenza delle due parole <Cor> e <Man>. Tali termini testimonierebbero la presenza nell'epoca di una Corte Manlia: dal nome di una facoltosa famiglia dei Manlii, che nel territorio avrebbe avuto un'estesa proprietà fondiaria.

Meno incerte risultano le testimonianze successive che parlano di <Vico Corcomanno> (956), <Locus Cortemano> (1061) e ancora <Cortemano> (XIII secolo, Goffredo da Bussero).

Nell'ottavo secolo, secondo un testamento del 745, vi possedeva molti beni, Teoperto, un longobardo milite del re Desiderio, che morendo ne legò porzione ad un oratorio sulla cui area sorse successivamente l'attuale chiesa.

Il nome di Brusuglio è legato a quello di un singolare personaggio storico: Liprando, o Leoprando, un prete che nella Milano dell'XI secolo acquistò fama e considerazione per aver preso le parti del papa nelle contese tra la Chiesa romana e quella locale e nelle vicende collegate dei patarini.

Nel 1674 Cormano divenne feudo di Paolo Besozzi, la cui famiglia in Milano era nobile fino al secolo XIII.

Risalgono all'epoca le proprietà dell'Ospedale Maggiore dalle quali prese il nome la località di Ospitaletto.

Con l'accorpamento di Brusuglio, avvenuto nel 1868, alle casate dei Clerici, degli Aliprandi e dei Fossati, si aggiunse quella di Alessandro Manzoni che dalla madre Giulia Beccaria e dal conte Carlo Imbonati aveva ricevuto la villa e la relativa proprietà.

Oltre alle ville e ai palazzi patrizi (Imbonati, Trotti ecc.), sorgevano in Cormano diverse cascine: Balossa, Solitaria, ecc. delle quali si ha tuttora traccia nei toponimi.

Lo sviluppo industriale del primo e, soprattutto, del secondo dopoguerra modificò radicalmente il volto di Cormano che da un'economia agricola passò ad una prevalentemente industriale mentre la popolazione, con l'afflusso degli immigrati delle altre regioni d'Italia (specie meridionali), da poche migliaia ancora negli anni cinquanta cresceva fino a oltre ventimila negli anni settanta.

Restano a testimonianza del passato, oltre la ricordata villa Manzoni che tanta importanza rivestì nella vita del grande scrittore, anche la villa La Gioiosa, dove per diversi decenni l'Opera Pia Castiglioni svolse la propria attività socialmente preziosa in favore delle fanciulle abbandonate, e altre cascine.

Il territorio è costituito da una parte abitata, contigua alla analoga dei Comuni di Cusano Milanino e Bresso ad Est, separato da quello di Milano dal parco Nord a Sud, delimitata da zone agricole a Ovest ed a Nord, confinanti con i Comuni di Novate, Bollate e Paderno Dugnano.

Il patrimonio naturale è costituito dai parchi della Villa <La Gioiosa> ad Ospitaletto, della Villa <Manzoni> e della parte del Parco Nord, inclusa nel territorio comunale, a Brusuglio; dal lato idrico vi è la presenza del torrente Seveso e dei derivati dal canale Villorresi; a questi si aggiungono le zone agricole.

Il patrimonio storico è costituito dai documenti scritti e dalle testimonianze architettoniche.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Il Comune e la sua autonomia

1. La comunità locale di *Cormano*, rappresentata dal Comune, è autonoma.
2. Il Comune di *Cormano* è:
 - a) ente locale che - insieme ad altri soggetti - cura gli interessi della propria comunità e ne promuove lo sviluppo ed il progresso sociale, civile ed economico, garantendo la realizzazione dei principi dello stato democratico e la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità;
 - b) ente autonomo che gode di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei principi fissati dalla costituzione, dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dalle altre leggi generali della Repubblica, dal proprio statuto, dai regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
 - c) ente titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione Lombardia, esercitate secondo il principio istituzionale di sussidiarietà.
3. Con lo statuto il Comune realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo.

Art. 2

Territorio, sede comunale, stemma, gonfalone

1. Il Comune di *Cormano* comprende la parte del suolo nazionale, delimitato con il piano topografico, legalmente approvato.
2. Il territorio comunale comprende i nuclei abitati - storici e quartieri - di *Cormano-centro*, *Brusuglio*, *Ospitaletto*, *Fornasè* e *Molinazzo*.
3. Il Consiglio comunale e la Giunta comunale si riuniscono normalmente nella sede che è ubicata nel palazzo civico. In casi particolari il Consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.
4. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 1956, trascritto nel Registro Araldico in data 5 ottobre 1956.
5. Il Comune utilizza il gonfalone nelle cerimonie ufficiali.
6. Il gonfalone cittadino è posto nell'aula nella quale si riunisce il Consiglio Comunale.
7. L'uso e la riproduzione dello stemma, vietati per fini commerciali e politici, sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco.
8. All'esterno della sede del Comune sono esposte, rispettivamente partendo da destra, la bandiera dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e del Comune di *Cormano* in occasione della convocazione del Consiglio Comunale e ogni volta in cui espresse disposizioni di legge lo prevedano.

Art. 3

Rapporti con gli enti istituzionali

Il Comune è soggetto istituzionale che valorizza ogni forma di partecipazione con gli altri enti in ordine allo svolgimento delle funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale. A tal fine impronta la propria azione al metodo della pianificazione e della programmazione. Il rapporto fra il Comune, la Provincia, la Regione e l'area metropolitana nonché gli

altri enti locali si ispira ai criteri della collaborazione, della cooperazione e dell'associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.

Art. 4 Funzioni

1. Il Comune ha competenza generale e rappresenta gli interessi della comunità residente nel suo territorio, salve le competenze che la Costituzione e le leggi di principio dello Stato attribuiscono allo Stato medesimo o ad altri enti pubblici. In linea di principio esso dispone quindi di ogni attribuzione che le leggi statali e regionali non abbiano specificamente affidato ad altro soggetto.
2. In particolare spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la sua popolazione ed il suo territorio comunale, principalmente nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, come definite da leggi statali e regionali.
3. Le funzioni comunali sono svolte attraverso l'attività di appositi uffici e servizi che operano secondo i principi costituzionali del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione, nonché secondo i criteri di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa.
4. Il Comune persegue i propri obiettivi anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, purché senza scopo di lucro. Queste, nell'esercizio delle funzioni di cui sopra, devono perseguire il fine pubblico e rispondere di ciò all'ente locale, al quale permane la funzione di definire gli indirizzi e di esercitare il controllo. I criteri per l'affidamento e la gestione dei servizi in genere a cittadini singoli o associati sono definiti dai singoli regolamenti.

Art. 5 Finalità ed obiettivi

1. Il Comune informa la sua azione ai principi della Costituzione muovendosi nell'ambito delle leggi; rappresenta le istanze politiche, culturali e socio-economiche della collettività nel quadro della libertà e dell'uguaglianza ai fini della tutela e del progresso della dignità della persona umana; riconosce il diritto della famiglia e ne valorizza la funzione; garantisce l'esercizio dei diritti individuali e collettivi valorizzando e tutelando il valore della vita.
2. Il Comune riconosce e concorre a realizzare i valori espressi dalla comunità, con riferimento agli interessi che i cittadini esprimono, perseguendo la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuovendo la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica senza alcuna pregiudiziale.
3. Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità.
4. Il Comune rappresenta, altresì, gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti la popolazione e il territorio, avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento: esso promuove intese ed accordi con i soggetti medesimi.
5. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli alle esigenze della comunità.

Art. 6
Funzioni statali

1. Il Comune gestisce per conto dello Stato i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le funzioni statali affidate al Sindaco quale ufficiale del governo sono svolte col supporto di un'adeguata organizzazione dell'ente.

Art. 7
Obiettivi generali

1. Il Comune di Cormano, oltre alle finalità generali di cui ai precedenti articoli, rivolge, nell'ambito delle sue competenze, la sua azione anche al perseguimento di:
 - a) la realizzazione dei principi e degli ideali di cui è portatrice la Costituzione della Repubblica;
 - b) un'efficace azione di tutela della salute, considerando prioritaria la salvaguardia dell'ambiente, cui devono ispirarsi le scelte di sua competenza, adottando tutte le misure idonee per contrastare i fenomeni di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e preservando la caratteristica di Comune denuclearizzato;
 - c) un'adeguata tutela del patrimonio naturale, storico, artistico e archeologico, in particolare per le testimonianze legate alla figura di Alessandro Manzoni, ed un effettivo sviluppo del patrimonio culturale, nelle sue espressioni di lingua, costume e tradizioni e nel rispetto delle altre culture;
 - d) un superamento delle discriminazioni esistenti tra i sessi, promuovendo iniziative tese a perseguire pienamente la pari dignità e condizioni di pari opportunità;
 - e) un'offerta di idonee opportunità ai giovani, agli anziani ed ai soggetti a rischio per favorirne la completa integrazione nel tessuto sociale e per rimuovere le cause che possono determinare fenomeni di emarginazione, con adeguati interventi finanziari, strutture e servizi per l'assistenza sociale, il diritto allo studio e la promozione dell'attività sportiva dilettantistica;
 - f) un organico, ordinato ed equilibrato assetto del territorio, temperando pienamente le esigenze sociali, economiche e di rispetto e tutela dell'ambiente favorendo la separazione degli insediamenti produttivi da quelli residenziali, attuando un sistema coordinato del traffico che garantisca la qualità della vita dei cittadini e sostenendo il diritto all'abitazione;
 - g) un'azione di coordinamento delle attività commerciali nonché di promozione dell'artigianato e lo sviluppo delle aziende la cui attività, compatibile con le caratteristiche del territorio, sia preferibilmente rivolta alla ricerca e realizzazione di impianti per il risparmio energetico, per l'utilizzo di fonti energetiche alternative ed il recupero e il riciclaggio dei rifiuti;
 - h) una promozione della cultura della pace e dei diritti umani, mediante iniziative culturali, di informazione e cooperazione, attraverso il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona umana e le prerogative di una società multiculturale capace di garantire a tutti uguali diritti e doveri, senza operare discriminazioni tra credi ideologici, politici e religiosi;
 - i) di promozione della funzione sociale e dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
2. Il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione nel perseguimento delle proprie finalità e concorre alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione, ricercando l'apporto dei cittadini, delle famiglie, dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche, culturali e religiose organizzate operanti nel suo territorio.

Articolo 8
Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali

1. Gli organi istituzionali e i Responsabili dei servizi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge in materia di Statuto dei diritti del contribuente.
2. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli organi istituzionali e dai Responsabili dei servizi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

Art. 9
Rapporti con associazioni ed enti

Il Comune persegue la collaborazione con le libere forme associative e con i raggruppamenti sociali in cui la comunità locale è articolata e caratterizzata. Inoltre, con apposite norme inserite nel regolamento degli istituti di partecipazione e di consultazione dei cittadini, ne promuove e valorizza il concorso alla prestazione di servizi pubblici e di pubblico interesse anche nel campo sociale e culturale.

Art. 10
Albo pretorio

Nel palazzo comunale è previsto apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I
NORME GENERALI ED ORGANI

Art. 11
Organi elettivi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra funzioni, competenze e responsabilità proprie degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti.
3. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani

urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 12

Ripartizione delle competenze

1. L'attribuzione delle competenze degli organi dell'Ente, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa, per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate, è disciplinata dalle disposizioni del presente Statuto.
2. Salvo le attribuzioni già espressamente previste dalla legge e dallo Statuto. Il regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi individua i provvedimenti anche previsti dalle legislazioni speciali che costituiscono, secondo l'ordinamento del Comune, espressione dell'attività d'indirizzo e controllo di competenza degli organi di governo e quelli di gestione riservati ai Responsabili dei servizi, al Direttore generale ed al Segretario.
3. La qualificazione della natura degli atti tra quelli di indirizzo e di controllo e quelli di gestione è sottoposta a verifica ed alle eventuali modifiche regolamentari che si rendessero necessarie, con periodicità non inferiore ad un anno da parte del Consiglio sulla scorta di apposita relazione della Giunta comunale.

Art. 13

Tutela degli interessi del Comune

1. Spetta al soggetto del Comune competente all'emanazione del provvedimento, ogni competenza, in via di autotutela, per l'esecuzione e la difesa del provvedimento stesso. Spetta altresì, al medesimo soggetto promuovere le determinazioni degli organi competenti per la difesa giudiziale dei propri provvedimenti.
2. Salvo che la competenza spetti al segretario, al direttore generale, o ai responsabili dei Servizi, compete al Sindaco l'esercizio dell'autotutela in via amministrativa e la proposta all'organo competente per la tutela in via giudiziaria, nei confronti di soggetti pubblici o privati che abbiano violato interessi del Comune.

Art. 14

Deleghe

1. Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dalla legge o dallo Statuto con carattere di inderogabilità, i soggetti titolari di competenze proprie possono esercitarle conferendo in via generale o speciale la delega.
2. Il conferimento della delega comporta sino alla sua revoca il trasferimento della competenza e relativa responsabilità.
3. Il delegante conserva la potestà di indirizzo generale e di riscontro sull'esercizio della competenza da parte del delegato.
4. Non è consentita la delega fra organi di governo e burocratici.
5. Tra gli organi di governo è ammessa la delega esclusivamente da parte del Sindaco agli Assessori ed ai Consiglieri, con le limitazioni di cui al presente articolo e di quanto disposto dall'art. 41 dello Statuto.

Art. 15
Conflitti di competenza

1. II regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi dovrà prevedere le modalità per la composizione di conflitti di competenza, positivi o negativi che dovessero sorgere tra Segretario comunale e Direttore generale e tra i Responsabili dei servizi.
2. Spetta al Consiglio comunale, anche avvalendosi di apposita commissione all'uopo individuata, la risoluzione dei conflitti di competenza tra Sindaco e Giunta comunale, tra Sindaco e Responsabili dei servizi, tra Giunta comunale e Responsabili dei servizi.
3. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decidente, il quale assumerà la propria decisione sentite tutte le parti coinvolte.

Art. 16
Deliberazioni e verbali degli organi collegiali

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta comunale deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del Responsabile di ragioneria. Il regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere anche il parere del Segretario comunale sotto il profilo giuridico- amministrativo. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Le deliberazioni indicano lo scopo che si persegue o il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali cui dovranno attenersi i responsabili dei servizi e gli organi nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio le deliberazioni di Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari. I relativi testi sono a disposizione dei Consiglieri comunali nel palazzo municipale.
3. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale - nel caso di urgenza - possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
4. I verbali delle riunioni del Consiglio e della Giunta comunale redatti a cura del Segretario comunale, sono sottoscritti da chi presiede la seduta e dal Segretario stesso.

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 17
Elezione, composizione e durata in carica

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
3. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi, presieduta dal Consigliere anziano, entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
5. Le adunanze consiliari sono presiedute dal Presidente del Consiglio Comunale eletto, nella prima adunanza, tra i Consiglieri eletti.

6. Il Presidente è eletto con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati nella prima votazione. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta ed è eletto Presidente del Consiglio Comunale chi ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta il Presidente del Consiglio Comunale è eletto a maggioranza semplice.
7. Il Presidente convoca il Consiglio su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri entro venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste; dirige i lavori e le attività del Consiglio; presiede la conferenza dei capigruppo; garantisce gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e tutela le prerogative dei Consiglieri garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
8. In caso di impedimento o assenza del Presidente ne assume le funzioni il Consigliere anziano e, in caso di ulteriore assenza, i Consiglieri che via via seguono nell'ordine di anzianità.
9. Il regolamento del Consiglio comunale definisce le modalità attraverso cui il Presidente assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.

Art. 18 **Consiglieri comunali**

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di legge e dichiarare l'incandidabilità, l'ineleggibilità o l'incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.
5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
6. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento di accesso agli atti.
7. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio, di presentare proposte di deliberazione, mozioni, ordini del giorno nonché interrogazioni e interpellanze secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.
8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
9. I consiglieri comunali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di Consiglio comunale, di commissioni consiliari e di conferenze di Capi Gruppo. A richiesta degli interessati è prevista la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione secondo quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non sia raggiunta in prima istanza, la votazione è ripetuta nella successiva seduta per la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza semplice.

10. In ordine a quanto previsto al comma precedente, qualora il Consigliere che abbia optato per l'indennità di funzione risulti assente ingiustificato alle sedute degli organi di cui è componente, all'indennità di funzione viene detratta, per ogni assenza, una quota pari al gettone di presenza. Il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale disciplina le cause di assenza ai fini del percepimento dell'indennità di funzione.
11. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente.
12. I componenti del Consiglio Comunale (Consiglieri e Sindaco) sono tenuti a rendere pubbliche, nei modi previsti dal regolamento del Consiglio comunale, le spese elettorali sostenute e la propria situazione patrimoniale.
13. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari di cui fanno parte. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. Il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale disciplina le modalità e procedure per la dichiarazione di decadenza.
14. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari seguendo l'ordine di presentazione quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, dalla metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

Art. 19

Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo con l'adozione di atti fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo e negoziale. Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del Consiglio.
3. Le competenze del Consiglio comunale sono determinate dalla legge e dal presente Statuto. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è predisposto dal Presidente secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale che assicura l'iscrizione degli argomenti richiesti dal Sindaco.
4. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco.
5. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con il regolamento vengono fissate le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Con il regolamento viene disciplinata la gestione di tutte le risorse suddette per il funzionamento del Consiglio e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

6. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
8. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
9. Il Consiglio stabilisce gli indirizzi di carattere generale, idonei alla formulazione e all'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 20

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nelle materie di propria competenza, adotta i regolamenti nel rispetto dei principi della legge e dello Statuto, sentite le commissioni consultive permanenti. In particolare, adotta quelli per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, nonché quelli per il funzionamento degli organi e l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti, divenuti esecutivi, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

Art. 21

Commissioni consultive permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari.
2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle commissioni, nonché quelle di partecipazione dei gruppi non rappresentati e di eventuali esperti, sono stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Il Sindaco o gli Assessori competenti possono partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.
4. Il regolamento individua le più importanti questioni di competenza del Consiglio comunale che dovranno essere sottoposte all'esame preventivo delle commissioni il cui parere può essere trascritto in eventuale deliberazione.
5. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché - previa comunicazione al Sindaco - dei Responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli Amministratori e dei dirigenti degli enti e aziende dipendenti dal Comune.

Art. 22

Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, con le modalità di funzionamento di cui all'articolo precedente, istituisce:
 - a) su richiesta di un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei presenti commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - b) su richiesta motivata di un terzo dei Consiglieri assegnati, e con deliberazione approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, commissioni d'inchiesta alle quali i titolari degli uffici

del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.

2. Nell'ipotesi in cui vengano costituite commissioni con funzioni di controllo e di garanzia la presidenza delle stesse deve essere garantita alle minoranze.
3. Il regolamento del Consiglio Comunale determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

Art. 23

Commissioni per il regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio nomina una commissione consiliare per il regolamento interno, presieduta dal Presidente del Consiglio e composta da quattro Consiglieri nominati con criterio proporzionale.
2. La commissione è nominata per l'intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei Consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendole, con il proprio parere, al voto del Consiglio.
3. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 24

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento del Consiglio comunale che ne disciplina le forme di pubblicità dei lavori.
2. La conferenza dei capigruppo - nei casi previsti dal regolamento - può richiedere la presenza durante le sedute consiliari di tecnici, esperti, dirigenti, Responsabili degli uffici e revisori dei conti.

Art. 25

Gruppi consiliari

Il regolamento del Consiglio comunale disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei capigruppo, nonché l'istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni. Il regolamento disciplina altresì l'utilizzo delle strutture messe a disposizione dei gruppi.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Sezione I - Elezione del Sindaco

Art. 26

Elezione del Sindaco

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

Sezione II - Giunta comunale

Art. 27

La Giunta comunale

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta comunale e' composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di 7 (sette) Assessori tra i quali il Sindaco nomina un Vice Sindaco.
3. La nomina degli Assessori da parte del Sindaco è improntata al rispetto del principio delle pari opportunità.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede il Vice-Sindaco o, in caso di assenza di quest'ultimo, l'Assessore anziano.

Art. 28

Il Vice-sindaco

1. Il Vice-sindaco svolge le funzioni vicarie del Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo dello stesso, nonché nel caso di sospensione dello stesso dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il Vice-sindaco svolge, inoltre, le funzioni del Sindaco nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso sino all'elezione del nuovo Sindaco.
3. In ogni caso il Vice-Sindaco non può esercitare le funzioni del Sindaco quale componente del Consiglio comunale.

Art. 29

Nomina degli Assessori

1. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere tenendo conto dei criteri volti ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.
2. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione.
3. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale.
4. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 30

Anzianità degli Assessori

1. L'anzianità degli Assessori è indicata nel provvedimento sindacale di nomina.
2. In mancanza del Vice-sindaco o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'Amministrazione comunale che quale ufficiale del governo, all'Assessore anziano.

3. In ogni caso l'Assessore anziano non può esercitare le funzioni del Sindaco quale componente del Consiglio comunale.

Art. 31

Diritti e doveri degli Assessori

1. Agli Assessori si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali; essi partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.
2. I componenti la Giunta comunale ai quali il Sindaco ha conferito la delega in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica all'interno del territorio comunale.
3. Gli Assessori hanno l'obbligo di rendere noti i redditi posseduti all'inizio e al termine del mandato.

Art. 32

Cessazione delle funzioni del Sindaco e della Giunta

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, la Giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. La Giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio comunale e del nuovo Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 33

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 34

Cessazione dei singoli Assessori

1. Gli Assessori cessano dalla carica per decesso, dimissioni, revoca o decadenza.
2. Le dimissioni da Assessore sono presentate al Sindaco.
3. I singoli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

Art. 35

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposta dall'articolo successivo.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza di voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il Presidente può richiedere la presenza durante la seduta di tecnici, esperti, Responsabili degli uffici e servizi e revisori dei conti.
6. La Giunta può adottare un proprio regolamento interno.

Art. 36 **Competenze della Giunta**

1. In generale la Giunta comunale:
 - a) compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore generale o dei Responsabili dei servizi;
 - b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
 - c) collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
2. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:
 - a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - b) predisporre, in allegato al bilancio, un documento di valutazione dello stato e della consistenza del patrimonio naturale del Comune.
3. In particolare nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:
 - a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
 - b) adottare il regolamento che disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei soli principi fissati dalla legge e dallo Statuto nonché dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale;
 - c) approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e affidare gli obiettivi di gestione, unitamente alle dotazioni necessarie per la loro realizzazione, ai responsabili dei servizi;
 - d) disporre gli indirizzi e i criteri a cui gli organi gestionali si devono attenere nel conferimento degli incarichi professionali;
 - e) conferire direttamente incarichi professionali qualora l'atto da redigere da parte del professionista coinvolga la generalità degli interessi pubblici, e quando il rapporto con il professionista sia di natura altamente fiduciaria .

Art. 37 **Deliberazioni d'urgenza della Giunta**

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni di variazione di bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Sezione III - Sindaco

Art. 38

Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed ufficiale di governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.
3. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco, nella seduta di insediamento del Consiglio, presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana e di adempiere ai doveri della propria funzione nell'interesse e per lo sviluppo del Comune.

Art. 39

Linee programmatiche

1. Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data dell'insediamento, sono presentate al Consiglio comunale, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro i successivi 30 giorni, ciascun Consigliere può presentare osservazioni contribuendo a definire le linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Entro i successivi 15 giorni, il Sindaco comunica l'accoglimento degli emendamenti presentati. In caso di mancato accoglimento, il Sindaco motiva il diniego. Entro i successivi 15 giorni il Consiglio comunale approva il documento programmatico.
4. Il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e degli Assessori contestualmente alla relazione annuale di cui all'art. 36 - comma 1 - lett. b).
5. Ai fini del decorso dei termini di cui al presente articolo, non si computa il periodo feriale intercorrente dall'1 al 15 agosto.

Art. 40

Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione:
 - a) rappresenta il Comune;
 - b) è organo responsabile dell'Amministrazione comunale;
 - c) nomina e revoca gli Assessori;
 - d) convoca e presiede la Giunta; stabilisce e distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra gli Assessori in relazione alle funzioni assegnate ed alle deleghe rilasciate per quanto previsto nel presente Statuto;
 - e) formula al Presidente la richiesta di iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del Consiglio;
 - f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, nel rispetto del principio della pari opportunità, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
 - g) nomina il Segretario generale, tra gli iscritti all'albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali;

- h) può nominare il Direttore generale secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, al di fuori della pianta organica e con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del suo mandato;
 - i) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, definendone la durata, gli obiettivi e il trattamento economico, compatibilmente con il bilancio dell'ente;
 - j) può costituire, con le modalità previste dal Regolamento di organizzazione, un ufficio posto alle sue dirette dipendenze per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo;
 - k) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario generale ed i Responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;
 - l) nei limiti delle proprie competenze attua gli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio comunale;
 - m) stipula gli accordi di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - n) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia comunale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti;
 - o) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; può rilasciare apposite deleghe per la rappresentanza in giudizio ai Responsabili dei servizi; le deleghe possono essere generali o per singoli atti e possono essere affidate in qualsiasi grado del giudizio;
 - p) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
2. Il Sindaco, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Comune.
 3. Il Sindaco esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
 4. Gli atti del Sindaco, non diversamente nominati dalla legge o dallo Statuto, assumono il nome di decreti.

Art. 41 Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco può attribuire ad un Assessore (Vice-sindaco) funzioni vicarie per sostituirlo in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del Vice-sindaco, il Sindaco è sostituito dall'Assessore anziano.
2. Il Sindaco assegna, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia e con delega a firmare gli atti di amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, qualora le stesse non rientrino nella competenza specifica dei Responsabili dei servizi, secondo quanto previsto dalla legge.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai Responsabili dei servizi.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno e ha la facoltà di sospendere l'esecuzione di atti emessi dai singoli Assessori.

5. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
6. Nell'esercizio delle attività delegate, gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.
7. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può attribuire, temporaneamente e per compiti specifici, apposita delega ad uno o più Consiglieri.

Art. 42

Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta, provvedimenti contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.
2. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del precedente comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 43

Competenze del Sindaco quale ufficiale del governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
 - e) all'emanazione delle ordinanze di cui al comma 2 dell'art. precedente.
2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico e acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti contingibili urgenti.
4. Il Sindaco è competente in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.
5. Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 44
La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione

1. La partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti all'Amministrazione del Comune esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e assicura la più ampia democrazia.
2. Sono garantite ai soggetti di cui al comma precedente, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento degli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi di governo, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

Art. 45
La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti all'Amministrazione, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 18 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi di governo comunali nelle forme previste dal regolamento degli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.
2. Il Comune favorisce lo sviluppo e le attività delle forme associative della propria popolazione con interventi che consistono, di norma, nella messa a disposizione di beni e servizi o altre forme di sostegno reale favorendo, altresì, l'informazione e la conoscenza degli atti e delle norme interessanti l'associazionismo. Gli interventi di cui al comma precedente sono destinati ad associazioni o altre libere forme associative senza fine di lucro e sono erogati secondo quanto disposto dall'art. 12 della Legge n. 241/90. Il Comune, per l'attuazione dei singoli interventi, stipula con le organizzazioni interessate anche convenzioni particolari.
3. La partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti attraverso le loro associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza e continuità di rapporti con la comunità cormanese per poter costituire un punto di riferimento.
4. Una commissione consiliare permanente è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le associazioni dei cittadini, ne verifica lo stato di attuazione e riferisce annualmente al Consiglio comunale.

Art. 46
Le Consulte per settori di interesse

1. Il Consiglio comunale istituisce una o più Consulte per settori di interesse con funzioni di consultazione per la formazione di programmi ed atti amministrativi specifici della sua attività, garantendo, inoltre, la facoltà di esercitare un ruolo propositivo e stimolante verso la Giunta o il Consiglio comunale, nei modi e nei termini previsti dal regolamento degli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.
2. Il Comune richiede obbligatoriamente il parere delle Consulte per la formazione di programmi ed atti amministrativi nelle materie di specifica competenza individuate dal regolamento. Le Consulte sono tenute ad esprimere il parere richiesto entro 15 giorni. Trascorso tale termine l'Amministrazione comunale procederà indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.
3. Le Consulte sono nominate ogni tre anni su designazione delle associazioni operanti sul territorio, con le modalità stabilite dal regolamento che ne fissa il numero dei componenti.
4. I Consiglieri comunali, gli Assessori, i dipendenti comunali, i consulenti che hanno rapporti professionali con l'Amministrazione, gli Amministratori pubblici e gli incaricati del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali non possono far parte delle Consulte.

Art. 47
Consulte di quartiere

1. Il Comune promuove la costituzione di Consulte di quartiere corrispondenti ai quartieri di cui all'art. 2.
2. Il Consiglio comunale istituisce le Consulte di cui al comma 1 con le modalità indicate dall'apposito regolamento degli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini. Tale regolamento ne stabilisce, altresì, la composizione e costituzione.
3. Le Consulte di quartiere durano in carica tre anni.
4. Alle Consulte di quartiere viene riconosciuta la funzione di consultazione e proposta in relazione agli interessi specifici degli ambiti territoriali di competenza.
5. I Consiglieri comunali, gli Assessori e gli Amministratori pubblici non possono far parte delle Consulte di quartiere.

Art. 48
Istanze

1. I cittadini dell'Unione Europea residenti e degli stranieri ivi regolarmente soggiornanti e residenti, le associazioni ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco motivate istanze per richiedere ragioni su specifici e rilevanti aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. L'istanza deve essere presentata per iscritto. La risposta deve essere di norma fornita dall'organo comunale competente entro trenta giorni.

Art. 49
Petizioni

1. I cittadini dell'Unione Europea residenti e degli stranieri ivi regolarmente soggiornanti e residenti, possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi di governo dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La petizione deve essere presentata al Sindaco per iscritto e sottoscritta da almeno dieci persone. Il Sindaco provvede all'assegnazione della petizione all'organo competente, il quale predispone le modalità di intervento sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione della petizione se ritenuta non rilevante o non conforme ad un interesse pubblico ovvero se non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il

provvedimento conclusivo dell'esame dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione, non oltre 60 giorni dalla presentazione della petizione.

Art. 50

Proposte

1. Almeno duecentocinquanta elettori del Comune o cittadini dell'Unione Europea residenti o stranieri ivi regolarmente soggiornanti e residenti possono avanzare al Sindaco proposte scritte per l'adozione di atti amministrativi che saranno esaminate dall'organo competente purché rilevanti e conformi ad un interesse pubblico.
2. Il Sindaco o l'Assessore competente, ove richiesto, deve sentire i proponenti dell'iniziativa.
3. La risposta alla proposta viene resa nota per iscritto al primo dei proponenti non appena l'organo competente ha completato l'esame della richiesta, comunque non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.

CAPO II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art. 51

La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini - individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di ordini, collegi e consigli professionali o di associazioni di categoria - su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee degli interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesta l'espressione di opinioni, pareri e proposte.
3. La segreteria comunale provvede allo scrutinio delle risposte pervenute e trasmette i risultati della consultazione al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
4. La consultazione è obbligatoria se a richiederla sono almeno duecentocinquanta cittadini dell'Unione Europea residenti o stranieri regolarmente soggiornanti o residenti. Il regolamento degli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 52

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto, previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto e dal regolamento degli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini, con il quale tutti gli elettori del Comune o cittadini dell'Unione Europea che abbiano avanzato apposita richiesta ai sensi della Legge 3 agosto 1994, n. 483 o stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano i requisiti cui la legislazione dello Stato membro di residenza subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini, sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli

- organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco quando lo richieda:
 - a) il Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati; la deliberazione di approvazione della richiesta di referendum stabilisce il testo del quesito da sottoporre alla consultazione e la data di svolgimento del referendum;
 - b) un comitato promotore, composto da 10 elettori del Comune; la richiesta presentata al Sindaco deve contenere altresì l'indicazione del tema e l'illustrazione delle finalità. Il comitato promotore può richiedere la collaborazione del Segretario comunale o del Difensore civico per una corretta e compiuta formulazione del quesito referendario. La collaborazione è limitata all'individuazione e messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria.
 3. Il Sindaco, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta da parte del comitato promotore, convoca il collegio dei garanti. Il collegio dei garanti verifica la regolarità della richiesta sulla base dei requisiti individuati nell'apposito regolamento. La decisione del comitato dei garanti viene comunicata al Sindaco con atto motivato entro 30 giorni dalla data della convocazione da parte del Sindaco.
 4. Il Sindaco, entro 5 giorni dal ricevimento del parere positivo del collegio dei garanti, comunica la decisione al comitato promotore che può, pertanto, procedere alla raccolta delle firme. La richiesta, contenente il quesito referendario elaborato sulla base delle indicazioni ricevute dal collegio dei garanti, deve essere sottoscritta nelle norme di legge, da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La raccolta delle firme ed il deposito dei relativi atti presso la segreteria comunale deve avvenire entro 90 giorni da quello di comunicazione della decisione di ammissione da parte del comitato dei garanti.
 5. Le operazioni di computo e controllo delle firme sono svolte dal collegio dei garanti con le modalità indicate nel regolamento, entro 20 giorni dal deposito presso la segreteria.
 6. Il Sindaco, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'esame effettuato dal collegio dei garanti, sottopone al Consiglio comunale l'effettuazione del referendum e la data in cui si svolgeranno le operazioni di voto.
 7. Il Consiglio comunale prende atto della completezza e della regolarità della procedura.
 8. Dopo la presa d'atto da parte del Consiglio comunale il Sindaco indice il referendum fissandone l'effettuazione nella data prescelta.
 9. Il collegio dei garanti è formato dal Difensore civico (Presidente), dal Segretario comunale e da un avvocato designato dall'Ordine Professionale di Milano.
 10. Qualora la richiesta di referendum sia stata fatta dal Consiglio comunale, il Sindaco - ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione - indice il referendum fissandone l'effettuazione nella data prescelta.
 11. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 53 **Materie e tempi**

1. Le consultazioni di cui all'art. 51 ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto provinciali, comunali, e circoscrizionali.
2. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
 - b) funzionamento del Consiglio comunale;
 - c) pianta organica, disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dipendente;
 - d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

- e) designazioni e nomine di rappresentanti del Comune;
 - f) riconoscimento e tutela dei diritti inviolabili della persona umana.
3. Per ogni consultazione referendaria, non sono ammessi più di tre referendum, nell'ordine di ammissione dell'anno di riferimento, e non si può svolgere più di una consultazione per ogni anno.
 4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o cittadini dell'Unione Europea che abbiano avanzato apposita richiesta ai sensi della Legge 3 agosto 1994, n. 483 o stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano i requisiti cui la legislazione dello Stato membro di residenza subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini.
 5. Il referendum è considerato valido se ha partecipato alla votazione almeno il 50% più uno degli aventi diritto compresi i cittadini dell'Unione Europea che abbiano avanzato apposita richiesta ai sensi della Legge 3 agosto 1994, n. 483 o stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano i requisiti cui la legislazione dello Stato membro di residenza subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei.
 6. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, assume le proprie determinazioni e delibera gli atti di indirizzo conseguenti.
 7. Per un periodo di almeno tre anni non sono sottoponibili a referendum quesiti già sottoposti a consultazione referendaria.

CAPO III

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 54

Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo che incide su situazioni giuridiche soggettive e la partecipazione di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, è assicurata dalle norme previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
3. Il Consiglio comunale, con apposito regolamento in materia di responsabile del procedimento e termini procedurali, adottato nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

Art. 55

Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. Il regolamento sul responsabile del procedimento amministrativo individua le unità organizzative responsabili di ciascun tipo di procedimento.
3. I nominativi dei singoli responsabili dovranno essere opportunamente portati a conoscenza della cittadinanza.

CAPO IV L'AZIONE POPOLARE

Art. 56 L'azione sostitutiva

1. Ciascun elettore ha il potere di far valere dinanzi a qualsiasi giurisdizione le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso. Nel caso in cui il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore, le spese sono a suo carico in caso di soccombenza.
2. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della Legge 8/7/1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune sostituito mentre le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.
3. La Giunta, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dall'elettore o dall'associazione di protezione ambientale, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che i ricorrenti non abbiano un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso in cui la Giunta ritenga che non sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

CAPO V IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 57 Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, nonché l'accesso alle informazioni in possesso dell'Amministrazione, è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento di accesso agli atti.
3. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune viene effettuata all'albo pretorio con le modalità stabilite dal regolamento.
4. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini e utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione, compreso l'istituzione di un notiziario periodico a stampa.

Art. 58

Il diritto di accesso agli atti amministrativi e di informazione

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento di accesso agli atti, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento, da adottarsi con le modalità di cui al 4° comma dell'art. 24 della Legge n. 241/90, e può essere temporaneamente escluso o differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuati nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
5. Il rifiuto, espresso o tacito, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento o in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Il provvedimento di rifiuto di accesso, di differimento o limitazione di esso deve essere motivato e comunque emesso entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 30 giorni dal rifiuto espresso o tacito o dal differimento dell'accesso. Il cittadino, in alternativa al ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, può, entro 30 giorni dal diniego o dal differimento, chiedere al Difensore civico di esaminare la pratica. Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l'accesso è consentito. Se l'Amministrazione comunale conferma il diniego, il termine di 30 giorni per ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale decorre dalla data del ricevimento dell'esito della sua istanza al Difensore civico.

Art. 59

Ufficio dei diritti del cittadino

1. Per consentire ai cittadini il pieno esercizio dei propri diritti e la massima facilità di accesso, il Comune organizza un "ufficio dei diritti dei cittadini", quale supporto all'attuazione degli istituti di cui al presente titolo. Tale ufficio provvede, avvalendosi dell'utilizzo di tecnologie informatiche:
 - a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - b) all'informazione all'utenza sugli atti e lo stato dei procedimenti;
 - c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte all'Amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
2. Il Comune assicura, nell'ambito del bilancio di previsione, idonei stanziamenti per la concreta attuazione degli istituti di partecipazione.

CAPO VI
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 60
Istituzione e ruolo

1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale è esercitato dal Difensore civico, organo istituito con il presente Statuto che ne regola l'elezione e l'attività.
2. Il Consiglio comunale può, previa convenzione con la Regione o con i Comuni limitrofi, attribuire la funzione di Difensore civico al medesimo difensore regionale o scelto con i Comuni convenzionati.

Art. 61
Requisiti

1. Il Sindaco riceve le proposte di candidatura per l'elezione del Difensore civico e le trasmette per i successivi adempimenti al Presidente del Consiglio comunale per l'esame delle candidature e per ricercare una scelta unitaria da proporsi al Consiglio.
2. Il Difensore civico è eletto tra coloro che hanno i requisiti previsti dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale ed in possesso di laurea in giurisprudenza, o scienze politiche, o equipollenti, ovvero che abbia acquisito decennale esperienza professionale o lavorativa in materia giuridico-amministrativa.
3. Sono causa di ineleggibilità:
 - a) la qualità di titolare, dipendente, amministratore di istituzioni, enti, associazioni, società ed imprese che abbiano rapporti contrattuali o convenzionali con il Comune o che siano sovvenzionati in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo;
 - b) la titolarità di incarichi professionali che comunque siano in rapporto con gli interessi dell'Amministrazione comunaleSono cause di incompatibilità:
 - a) la qualità di Consigliere comunale, provinciale, regionale, di deputato o senatore in carica;
 - b) la qualità di dipendente del Comune o di ente o di istituzione dipendente dal Comune ovvero di consorzio del quale faccia parte il Comune;
 - c) la qualità di componente del Organo Regionale di Controllo;
 - d) la qualità di dirigente sezionale, comunale, provinciale, regionale o nazionale di partiti politici;
 - e) l'esercizio di incarichi professionali in materia giuridico-amministrativa nel territorio comunale o comunque la titolarità di incarichi professionali che siano in rapporto con gli interessi comunali.
4. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al comma 3. Nel caso di sopravvenuta incompatibilità egli deve provvedere alle opzioni del caso entro il termine di trenta giorni. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
5. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempimento ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio comunale adottata con votazione segreta ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 62

Elezione

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se tale votazione risulta infruttuosa, si procede ad una seconda votazione, in seduta da tenersi dopo quindici giorni, in cui è necessaria ancora la maggioranza dei due terzi. Se tale votazione risulta nuovamente infruttuosa, nella votazione successiva è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
2. Rimane in carica per cinque anni esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
3. L'elezione del Difensore civico è iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio comunale immediatamente successiva al termine del mandato o a quella in cui è stata pronunciata la sua decadenza.
4. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica il Consiglio comunale provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.

Art. 63

Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore civico interviene presso l'Amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nello svolgimento della sua azione il Difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze, o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Il Difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità notori e di speciale attenzione da parte della cittadinanza.
4. Il Difensore civico - qualora 1/4 dei Consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e motivata, con l'indicazione delle norme violate, entro 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio - esercita altresì il controllo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio relative a:
 - appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.Il controllo è esercitato nei limiti delle illegittimità denunciate. Qualora il Difensore civico ritenga illegittima la deliberazione ne dà comunicazione all'ente entro 15 giorni dalla richiesta e lo invita a eliminare i vizi riscontrati.
Se l'ente non ritiene comunque di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata dal voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
5. Il Difensore civico è altresì competente ad esaminare il ricorso promosso dai cittadini nel caso di rifiuto espresso o tacito o di differimento, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 - della Legge 241/90, dell'accesso. Se il Difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Nel caso di mancata conferma del provvedimento di diniego, l'accesso deve intendersi consentito.

Art. 64
Modalità di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione del Comune o gli enti e le aziende da esso dipendenti, allo scopo di avere notizie sullo stato della pratica o del procedimento, possono chiedere l'intervento del Difensore civico.
2. Il Difensore civico può convocare direttamente i Responsabili dei servizi cui spetta la responsabilità dell'affare in esame e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento. Egli deve denunciare al Sindaco i Responsabili che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.
3. In tale esame il Difensore civico richiama, in particolare, il responsabile del servizio al rispetto dei termini fissati per il compimento delle procedure, dandone avviso anche al Sindaco, al Segretario comunale e al Direttore generale.
4. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dal responsabile del servizio copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.

Art. 65
Strumenti ed indennità

1. La Giunta comunale assicura all'ufficio del Difensore civico una sede idonea, le dotazioni di personale e strumentali adeguate per il buon funzionamento dell'istituto.
2. Al Difensore civico è corrisposta una congrua indennità di funzione che è periodicamente fissata dal Consiglio comunale.

Art. 66
Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il mese di aprile e resa pubblica nelle forme previste dall'art. 57 dello Statuto.
2. In casi di particolare importanza ed urgenza il Difensore civico può effettuare specifiche segnalazioni che il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

**TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEI SERVIZI PUBBLICI**

**CAPO I
UFFICI COMUNALI**

**Art. 67
Principi e criteri generali**

1. Il Comune organizza la propria attività amministrativa secondo i principi di democrazia, di trasparenza e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi di governo e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale, ai Responsabili dei servizi e al Direttore generale.
2. Caratteri essenziali dell'organizzazione sono: i criteri di autonomia, di funzionalità, economicità ed efficacia della gestione, secondo principi di professionalità, collegialità e responsabilità.

**Art. 68
Struttura organizzativa dell'ente**

1. L'articolazione della struttura organizzativa dell'ente, l'individuazione dei compiti e delle responsabilità del personale, la dotazione organica del personale, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, la disciplina delle funzioni attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi, le modalità di conferimento di incarichi di coordinamento e dirigenziali, sono disciplinati dall'apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, redatto dalla Giunta comunale nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dai principi di cui al precedente art. 67.
2. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

**Art. 69
I principi generali del controllo interno**

Il Comune di Cormano si dota, nell'ambito della propria autonomia, degli strumenti ritenuti più idonei per:

- a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
- c) valutare le prestazioni del proprio personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

Art. 70

Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare dirigente, dipendente da apposita agenzia e iscritto all'albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali.
2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina l'attività, salvo l'ipotesi in cui sia nominato il direttore generale. Inoltre:
 - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in caso di assenza dei Responsabili dei servizi;
 - può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o dal Sindaco.
4. Al Segretario possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore generale nel caso in cui quest'ultimo non sia stato nominato.

Art. 71

Il Direttore generale

1. Al Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, è attribuita la facoltà di nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato di durata non superiore al mandato del Sindaco stesso e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco; sovrintende, altresì, alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.
3. Compete al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art.197 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267 nonché la proposta di Piano Esecutivo di Gestione previsto dall'art. 169 dello stesso Decreto Legislativo. A tali fini al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili degli uffici e dei servizi, ad eccezione del Segretario generale.
4. Il regolamento di organizzazione stabilisce i rapporti tra il Segretario e il Direttore generale nonché gli atti di amministrazione che il Direttore generale può adottare.
5. Il Direttore generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale.

Art. 72

Il Vice-Segretario

1. Il Vice-Segretario comunale svolge le funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Spettano al Vice-Segretario, oltre ai compiti di cui al primo comma del presente articolo, quelli di direzione e titolarità di una struttura organizzativa di massima dimensione, definita con l'ordinamento degli uffici, ed attinente alle funzioni amministrative-istituzionali degli organi collegiali e degli affari generali.
3. Per il posto di Vice-Segretario sono richiesti gli stessi requisiti per l'accesso alla carriera di Segretario comunale.

Art. 73

I Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Ai Responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici secondo le modalità stabilite espressamente dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Per Responsabili degli uffici e dei servizi si intendono le figure apicali previste nell'ente e quelle figure che abbiano avuto l'incarico di posizione organizzativa.
3. Spetta ai Responsabili:
 - a) l'organizzazione e la direzione degli uffici e dei servizi;
 - b) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - c) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - d) la stipulazione dei contratti;
 - e) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - f) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, dati generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto, dai regolamenti o delegati dal Sindaco.
 - j) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.
4. L'assegnazione di tali compiti è subordinata all'effettiva verifica delle professionalità esistenti all'interno dell'ente.
E' facoltà del Sindaco attribuire, con provvedimento motivato e con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, incarichi dirigenziali a tempo determinato.
5. L'attribuzione delle responsabilità di cui sopra è personale. Nel caso di assenza del titolare della funzione e negli uffici e servizi in cui non è prevista la figura di un coordinatore le funzioni di cui sopra, saranno attribuite dal Sindaco ad altro coordinatore, se esistente, al Segretario generale o al Direttore generale, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione.

Art. 74

Incarichi di dirigenza

1. Il Sindaco può, con provvedimento motivato, con contratto a tempo determinato la cui durata non può essere superiore al suo mandato elettivo, e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, attribuire incarichi di dirigenza ai Responsabili degli uffici e dei servizi per l'assunzione delle responsabilità di cui al precedente articolo e per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma amministrativo.
2. Il provvedimento di incarico definisce dettagliatamente il programma di lavoro da svolgere.
3. Il regolamento, inoltre, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato per alte specializzazioni o per funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 75

Conferenza dei responsabili dei servizi

Alla conferenza dei Responsabili dei servizi, presieduta dal Segretario generale, o dal Direttore generale (se nominato), spettano funzioni propositive, consultive, organizzatorie, istruttorie ed attuative dei progetti e dei programmi amministrativi.

Art. 76

Relazioni sindacali

Gli accordi in sede decentrata sono conclusi con le rappresentanze sindacali designate dal personale dell'ente per le materie espressamente previste dalla legge o dai regolamenti.

Art. 77

Incompatibilità

1. Il dipendente comunale non può svolgere, a pena di decadenza dall'impiego, altre attività di lavoro autonomo o subordinato.
2. La Giunta comunale può autorizzare il dipendente a svolgere tali attività, per un tempo determinato, nel caso ciò non faccia sorgere conflitti di interesse con l'ente.
3. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi stabilisce casi e modalità con cui l'Amministrazione può conferire al proprio dipendente incarichi di lavoro autonomo nell'interesse del Comune, a condizione che siano estranei ai compiti istituzionali del dipendente e siano prestati con mezzi propri al di fuori dell'orario d'ufficio.

Art. 78

Enti dipendenti

Le norme del presente capo si applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti.

CAPO II

I SERVIZI LOCALI

Art. 79

Funzionalità dei servizi locali

1. Il Comune adotta il piano generale dei servizi pubblici svolti, indicando l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche degli stessi.
2. Il piano dovrà contenere la forma di gestione, indicando con precisione le dotazioni patrimoniali, di personale e finanziarie atte a raggiungere lo scopo prefissato.
3. In sede di prima applicazione del presente articolo il Comune effettua un ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alle realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello Statuto.
4. Il personale dell'ente adibito a servizi per cui sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta, può essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso l'ente stesso anche con gli opportuni adattamenti della relativa pianta organica, sentite le organizzazioni sindacali.

5. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle aziende speciali e delle istituzioni.
6. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e controllo degli utenti.

Art. 80
Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno fra coloro che hanno i requisiti per essere eletti Consiglieri comunali. In particolare non possono essere nominati coloro che hanno una lite pendente con l'azienda nonché i titolari e cotitolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti a quelle esercitate dall'azienda. I componenti devono godere di prestigio e vantare una speciale competenza tecnica ed esperienza amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, di cui va data pubblica ragione all'atto della nomina da individuare in una rosa di candidati formatasi, con pubblico avviso, da parte del Consiglio comunale.
5. Il Presidente ed i Consiglieri possono essere revocati per sopraggiunti motivi di incompatibilità o ineleggibilità e per gravi inadempienze, come ad esempio la mancata approvazione del bilancio preventivo e conto consuntivo nei termini di legge.
6. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
7. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 81
Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, il Consiglio comunale costituisce, con atto motivato, le istituzioni.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito dallo Statuto.
3. Per l'elezione e la revoca del Presidente o del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo precedente.
4. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto (e dai regolamenti comunali). Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurata attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
7. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione di Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 82

Le società per azioni

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale, il Comune può costituire società di capitali con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il provvedimento di istituzione dovrà contenere il sistema di finanziamento con l'eventuale possibilità di ricorso al credito ordinario, l'oggetto societario, le modalità di cessione della società e di recupero graduale del capitale investito, nonché l'eventuale partecipazione agli utili.
3. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'articolo 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.

Art. 83

Personale a contratto

1. Esclusivamente per la gestione dei servizi ricompresi nel piano di cui al primo comma dell'articolo 79, il Comune per le qualifiche apicali o di alta specializzazione può ricorrere a contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato. Sono fatte salve le norme di legge e regolamento sulla nomina del Direttore delle aziende speciali.
2. Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 79, per le istituzioni e le aziende speciali la copertura dei posti con i contratti di cui al precedente comma può essere attuata per tutto il personale dipendente.

Art. 84

Nomina, revoca e decadenza degli Amministratori

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono scelti fra coloro che sono eleggibili alla carica di Consigliere comunale, e che hanno acquisito una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, competenza documentata da apposito curriculum. Le nomine sono effettuate dal Sindaco sulla base degli indirizzi determinati dal Consiglio. Il Sindaco, delle nomine effettuate, informerà il Consiglio comunale alla prima seduta.
2. Detti amministratori restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati.
3. La revoca degli amministratori, che si siano resi responsabili di atti o fatti gravemente pregiudizievoli agli interessi dell'azienda stessa o del Comune, è disposta dal Sindaco con motivato provvedimento.
4. Il Sindaco, con apposito provvedimento, prenderà immediatamente atto della decadenza dagli incarichi ai sensi della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 85 Ordinamento

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 86 Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, nel rispetto del principio di equità contributiva, al costo dei relativi servizi.
2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere/interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.
4. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o degli interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

Art. 87 La gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento.
3. La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

Art. 88

Contabilità comunale: il bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, entro il 31 dicembre salvo diversa determinazione legislativa, per l'anno successivo, osservando i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. I provvedimenti dei Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, sono trasmessi al Responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5. Il Responsabile del servizio finanziario è tenuto, altresì, ad apporre il visto di regolarità contabile e ad attestare la copertura finanziaria sulle deliberazioni degli organi collegiali che prevedono impegni di spesa.

Art. 89

Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all'art. 92 del presente Statuto.

Art. 90

Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione a contrattare da parte del Responsabile del servizio.
3. La determinazione deve indicare, sulla base dei principi fissati dalla giunta in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
4. La determinazione è adottata dai Responsabili individuati con le procedure di cui al regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 91

Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

1. Il Consiglio comunale approva i regolamenti di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque applicabile nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 92

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti:
 - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza.
3. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente ed hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale.
5. Nella relazione di cui al comma 3 il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.
7. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune e i revisori.
8. Non possono essere nominati revisori dei conti i parenti ed affini, entro il 4° grado, degli Assessori in carica; i dipendenti dell'ente; i Consiglieri ed Amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente; coloro che svolgono un incarico politico rilevante o sono comunque Consiglieri provinciali o comunali di un altro ente facente parte della medesima circoscrizione dell'ordine professionale di appartenenza; coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale per la nomina a Consigliere dell'ente medesimo. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente con carattere di continuità e fatti salvi, quindi, i casi di prestazioni una tantum. E' altresì incompatibile con la carica di Amministratore di enti, istituzioni o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.
9. Saranno disciplinate nel regolamento le modalità di revoca e di decadenza dei revisori.

Art. 93

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità nonché dalla convenzione.

Art. 94

Controllo economico della gestione

1. Il Comune deve dotarsi di una contabilità per centri di costo al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità, il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri, nonché scritture contabili che consentano, oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità, i responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire al responsabile dell'area finanziaria in merito alla verifica dell'accertamento delle entrate nonché degli impegni assunti.
4. Il Responsabile dell'area finanziaria aggrega i dati provenienti dai vari servizi e predispone idonea relazione dalla quale si evidenzia la situazione di equilibrio finanziario o, in caso di accertamento negativo, la situazione di disavanzo, indicando le modalità per il ripiano dello stesso. La relazione deve essere comunicata al Consiglio comunale per il tramite del Presidente.
5. Qualora i dati di controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta apposita deliberazione per ripristinare il pareggio.
6. Il Consiglio comunale è informato dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta comunale, ai revisori dei conti, al Segretario, al Direttore generale e ai Responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività riferite a singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I
CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 95
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare:
 - a) che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti;
 - b) la costituzione di uffici comuni a cui affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche degli enti partecipanti. a tali uffici può essere distaccato personale proveniente dagli stessi enti partecipanti all'accordo;
 - c) la delega di funzioni a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli altri enti deleganti. A tale tipo di convenzioni si applicano i principi di cui al comma 2.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 96
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta, la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia. A tal fine approva:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo Statuto del consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

CAPO II
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 97

Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, nell'ambito di appositi atti di indirizzo deliberati dal Consiglio comunale, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
Nella prima riunione della conferenza dei servizi le amministrazioni che vi partecipano, stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine, l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4 dell'art. 14 della Legge 7/8/1990, n. 241.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dell'art. 14-bis della Legge 7/8/1990, n.241. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VII
COLLABORAZIONE E RAPPORTI
CON ALTRI ENTI

Art. 98

Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale del governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri, ai sensi dell'art. 14 - comma 3 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 99
La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 100
La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 101
Validità dei regolamenti vigenti

1. Il Consiglio comunale delibera i regolamenti previsti dal presente Statuto e quelli che si rendessero necessari per la sua piena attuazione. Il regolamento sulla partecipazione e sull'accesso agli atti dovrà essere adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello Statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattare al nuovo ordinamento comunale.

4. Il Consiglio comunale approva i regolamenti con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 102
Difensore civico

L'elezione del Difensore civico avviene, nella prima attuazione delle presenti norme, entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 103
Responsabilità del procedimento

Il Comune provvede all'adozione del regolamento sui responsabili del procedimento nei termini previsti dalle leggi.

Art. 104
Revisione dei consorzi

1. Entro il 12 giugno 1992 sarà provveduto, anche in deroga ai limiti di durata previsti dagli atti costitutivi, alla revisione dei consorzi in atto ai quali partecipa questo Comune, adottando i provvedimenti di trasformazione o soppressione conseguenti a quanto dispone la legge.

Art. 105
Sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale si intende convocato in adunanza ordinaria unicamente in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
2. Il Consiglio comunale si intende convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Presidente o sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri.

Art. 106
Funzioni attribuite ai coordinatori

Sino all'assegnazione degli incarichi di coordinamento le funzioni di cui all'art. 73 sono svolte dal Segretario generale o dal Direttore generale.

Art. 107
Sanzioni e vigilanza

1. In generale ogni regolamento - qualora definisca un obbligo di comportamento - prevede sanzioni appropriate per le violazioni relative, secondo procedure e limiti previsti dalla legge e dallo Statuto.
2. La violazione dei regolamenti per l'esercizio delle funzioni comunali e per la fruizione dei servizi da parte di cittadini contravventori, comporta comunque una sanzione amministrativa, fatte salve le sanzioni civili e penali proprie dell'autorità giudiziaria.

Art. 108
Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6, commi quarto e quinto, del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte a parere obbligatorio degli organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso l'ufficio segreteria, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
5. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.
6. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

Art. 109
Interpretazione dello Statuto

Le norme del presente Statuto si interpretano secondo l'art. 12 delle disposizioni preliminari al Codice civile.

Art. 110
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione al Ministero dell'interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.